SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 16 dicembre 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1989 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1988 (*G. U.* n. 272 del 19 novembre 1988).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1988.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 739, di istituzione della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso l'Università degli studi di Bologna;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, relativo alle facoltà che l'Università degli studi di Bologna comprende, è soppresso e sostituito con il seguente nuovo articolo:

«Art. 1. — L'Università degli studi di Bologna comprende le facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio, di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, di lettere e filosofia, di magistero, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale, di farmacia, di ingegneria, di agraria, di medicina veterinaria».

Nell'art. 2, relativo alle lauree e ai diplomi che si conseguono presso le facoltà dell'Università degli studi di Bologna, il comma relativo alla facoltà di economia e commercio è soppresso e sostituito con i seguenti commi:

«Facoltà di economia e commercio:

laurea in economia e commercio, durata del corso quattro anni».

«Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

laurea in scienze statistiche e demografiche, durata del corso quattro anni;

laurea in scienze statistiche ed economiche, durata del corso quattro anni;

diploma di statistica: durata del corso due anni».

Nel titolo VI - Ordinamento della facoltà di economia e commercio, l'art.56 è soppresso e sostituito come segue:

«Art. 56. — La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

Titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge».

Nel medesimo titolo VI, sono inoltre soppressi, con i relativi titoli di cui alle lettere: *b), c)* e *d)*, gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 relativi ai corsi di laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed economiche ed al corso di diploma della scuola di statistica funzionanti presso la facoltà di economia e commercio.

Dopo l'art. 60, con il conseguente scorrimento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi è inserito il nuovo titolo VII, con i relativi articoli, concernente l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed economiche e del corso di diploma in statistica della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, come di seguito riportato:

«Titolo VII

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE E ATTUARIALI

Art. 61. — La facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali conferisce i seguenti titoli di studio: *a)* laurea in scienze statistiche e demografiche; *b)* laurea in scienze statistiche ed economiche; *c)* diploma di statistica.

a) Laurea in scienze statistiche e demografiche.

Art. 62. — Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno. Il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di analisi matematica;

2) analisi matematica;

3) geometria analitica;

4) calcolo delle probabilità;

5) istituzioni di statistica;

6) statistica;

7) statistica metodologica;

8) demografia;

9) demografia investigativa;

10) istituzioni di economia politica;

11) economia applicata;

12) istituzioni di statistica economica;

13) statistica economica;

14) istituzioni di diritto privato;

15) istituzioni di diritto pubblico;

16) sociologia;

17) teoria dei campioni.

Insegnamenti complementari:

1) algebra;

2) algebra lineare;

3) analisi demografica;

4) antropologia;

5) biologia delle popolazioni umane;

6) biometria e antropometria;

7) demografia storica;

8) econometrica;

9) economia della popolazione;

10) economia sanitaria;

11) etnologia;

12) genetica;

13) genetica di popolazioni;

14) geografia politica ed economica;

15) informatica;

16) intelligenza artificiale;

17) logica;

18) matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;

19) metodologia delle scienze;

20) metodologia statistica della ricerca sperimentale;

21) principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;

22) psicologia sperimentale;

23) sistemi informativi;

24) statistica applicata alle scienze fisiche;

25) statistica medica e biometria;

26) statistica sanitaria;

27) statistica sociale;

28) storia della statistica;

29) teoria della popolazione e modelli demografici.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno cinque complementari e dovrà avere ottenuto la firma di frequenza di tre istituti o dipartimenti dell'Università di Bologna tra quelli indicati dalla facoltà.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche tra le discipline impartite nel biennio per il diploma in statistica e tra quelle impartite nel corso di laurea della facoltà e di altre facoltà dell'Ateneo, previa approvazione degli organi competenti. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. Deve anche aver superato le prove di lingua inglese e di un'altra lingua straniera moderna scelta tra quelle insegnate nell'Ateneo.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

b) Laurea in scienze statistiche ed economiche.

Art. 63. — Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno. Il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di analisi matematica;

2) analisi matematica;

3) geometria analitica;

4) calcolo delle probabilità;

5) istituzioni di statistica;

6) statistica;

7) statistica metodologica;

8) demografia;

9) e 10) economia politica (biennale);

11) politica economica e finanziaria;

12) istituzioni di statistica economica;

13) statistica economica;

14) economia d'azienda;

15) statistica aziendale e analisi di mercato;

16) controllo statistico delle qualità e statistica industriale;

17) istituzioni di diritto privato;

18) istituzioni di diritto pubblico;

19) teoria dei campioni.

Insegnamenti complementari:

1) analisi economica;

2) contabilità nazionale;

3) econometrica;

4) economia e tecnica delle assicurazioni;

5) economia internazionale;

6) economia monetaria;

7) geografia politica ed economica;

8) marketing;

9) matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;

10) metodologia e determinazioni quantitative d'impresa;

11) processi aleatori e teoria delle file d'attesa;

12) programmazione economica;

13) programmazione e interpretazione statistica degli esperimenti;

14) psicologia sperimentale;

15) ricerca operativa;

16) rilevazioni statistiche ufficiali;

17) scienza delle finanze;

18) sistemi informativi aziendali;

19) sociologia;

20) statistica assicurativa;

21) statistica sociale;

22) storia della statistica;

23) teoria dei sistemi;

24) storia economica;

25) storia delle dottrine economiche;

26) teoria e politica dello sviluppo economico;

27) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;

28) teoria statistica delle decisioni.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre complementari.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche tra le discipline impartite nel biennio per il diploma in statistica e tra quelle impartite nei corsi di laurea della facoltà e di altre facoltà dell'Ateneo, previa approvazione degli organi competenti.

Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. Deve anche aver superato le prove di lingua inglese e di un'altra lingua straniera moderna scelta tra quelle insegnate nell'Ateneo.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Per l'insegnamento biennale di economia politica è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo.

c) Diploma in statistica.

Art. 64. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma in statistica è di due anni.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

1) elementi di matematica;

2) statistica;

3) statistica economica - corso elementare:

4) statistica giudiziaria (semestrale);

5) statistica sociale (semestrale);

6) antropometria (semestrale);

7) statistica sanitaria (semestrale);

8) sociologia generale;

9) demografia;

10) geografia politica ed economica.

Insegnamenti complementari:

1) antropologia;

2) biometria;

3) economia politica - corso elementare;

4) nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno due complementari.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le altre discipline impartite nella facoltà o in altre facoltà dell'Ateneo, previa approvazione degli organi competenti.

Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria, di statistica sociale, di statistica sanitaria e di antropometria comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 364

88A4854

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1985, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 216, con il quale è stato modificato l'O.D.U. relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in «psicologia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1985, n. 1107, con il quale è stato modificato lo statuto dell'Università degli studi di Padova, al fine di sostituire l'ordinamento del corso di laurea in «psicologia» con un nuovo ordinamento conforme a quello nazionale riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 6 febbraio 1985;

Considerato che, su segnalazione del rettore dell'Ateneo padovano, sono stati riscontrati alcuni errori materiali nella stesura del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1985, n. 1107;

Ritenuta la necessità di provvedere a rettificare gli errori rilevati;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi indicati nelle premesse il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1985 è così rettificato:

Le discipline d'insegnamento «statistica psicolmetrica», «psicologia del sonno e del sogno», «psicologia delle istituzioni sanitarie» assumono rispettivamente, nell'ordine, la denominazione di «statistica psicometrica», «psicofisiologia del sonno e del sogno», «psicosociologia delle istituzioni sanitarie».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1988
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 300

88A4900

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615, ed in particolare l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Accertato l'avvenuto espletamento dell'istruttoria prevista nella C.M.N. 1751 del 23 aprile 1982;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 101, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari dei tre indirizzi: didattico, applicativo, generale, è inserita la seguente disciplina:

inglese scientifico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 130
88A4899

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di L'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 70, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è aggiunto l'insegnamento di «pediatria»;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1988
Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 59

88A4855

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1059, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 316, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi è inserito:

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Normativa generale

Art. 317. — Nell'Università degli studi di Padova sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

1) per tecnici di audiometria;

2) per tecnici di cardioangiochirurgia;

3) per tecnici di colpocitologia;

4) per tecnici di fisiochinesiterapia;

5) per tecnici di laboratorio di igiene e microbiologia;

6) per tecnici di anatomia patologica e citoistologia;

7) per ortottisti assistenti di oftalmologia;

8) per tecnici di logopedia;

9) di preparazione sindacale;

10) di economia e merceologia degli alimenti;

11) per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici.

Art. 318. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 319. — Qualora il numéro degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituito da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 320. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 321. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 322. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al succitato articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzioné della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 323. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 324. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 325. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 326. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 327. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1988
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 365

88A4898

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 novembre 1988.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni di avanzamento del Ministero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, recante innovazioni nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, concernente la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione verrà a scadere il 23 maggio 1989;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 14 giugno 1988 circa l'indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, unitamente alle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento, e cioè nel giorno 2 aprile 1989, con prolungamento al 3 aprile 1989;

Atteso che il Dipartimento della funzione pubblica ha concordato sulla data predetta;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 settembre 1988;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte del presidente della Corte dei conti in data 8 novembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo il giorno 2 aprile 1989 e proseguiranno sino alle ore 14 del successivo 3 aprile.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Angelo Testa, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Mauro Carfagnini, consigliere di legazione;
Nicoletta Panagini in Scapigliati, primo dirigente;
Luigi Monaco, cancelliere;
Giancarlo Calicchio, assistente commerciale;
Loredana Pizzoferrato in Arcangeli, coadiutore;
Livia Mastrangelo, commesso.

La convocazione della prima riunione della predetta commissione è fissata per il giorno 16 gennaio 1989.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

Gianmario Urbini, consigliere di ambasciata.

Componenti:

Eugenio Sgro, volontario diplomatico;
Roberta Savio in Barberini, vice ispettore;
Caterina Tagliero, cancelliere;
Carla Del Monaco in Cifarelli, assistente commerciale principale;
Domenico De Cristofaro, coadiutore;
Renato Curigliano, commesso.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

Paolo Scarso, consigliere di ambasciata.

Componenti:

Emanuela D'Alessandro, volontario diplomatico;
Carmela Gragnani Zompì, primo dirigente;
Giovanni Granata, cancelliere principale;
Serafino Piacere, assistente commerciale;
Sebastiano Di Natale, coadiutore;
Maria Rosaria Galiero, commesso.

Art. 5.

Le commissioni elettorali indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 30 novembre 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A4861

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 dicembre 1988.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per concentrazione tra la Banca popolare dell'Etruria e la Banca popolare dell'Alto Lazio dando luogo alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 10 novembre 1988 con la quale la Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a r.l., con sede in Arezzo, e la Banca popolare dell'Alto Lazio, società cooperativa a r.l., con sede in Roma, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per concentrazione tra la Banca popolare dell'Etruria e la Banca popolare dell'Alto Lazio per la costituzione della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visti i nulla osta della Banca d'Italia in data 15, 16 settembre e 4 novembre 1988;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di interesse pubblico;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per l'attuazione della fusione per concentrazione tra la Banca popolare dell'Etruria e la Banca popolare dell'Alto Lazio per la costituzione della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

Roma, addì 16 dicembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A4980

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 1988.

Integrazione della documentazione relativa alle istanze di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 settembre 1985, n. 482, recante, tra l'altro, modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e delle somme percepite in dipendenza di cessazione di rapporti di lavoro subordinato;

Visto l'art. 4, primo comma, della suindicata legge n. 482, che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 2 della stessa legge, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data del 1° ottobre 1985;

Visto l'art. 4, secondo comma, della richiamata legge n. 482, che prevede la riliquidazione, ai sensi del precedente primo comma dello stesso articolo, delle indennità ed altre somme corrisposte anteriormente al 1° ottobre 1985, assoggettate a ritenuta diretta, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della ripetuta legge n. 482 che dispone in ogni caso la riliquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 4, dell'imposta dovuta sulle indennità ed altre somme indicate in detto comma, percepite a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto il quinto comma dello stesso art. 4, cui il successivo art. 5 si richiama, che prevede la riliquidazione dell'imposta sull'indennità di fine rapporto e sulle altre somme ai sensi dei commi precedenti ad istanza di parte da presentare all'intendente di finanza;

Visto il proprio decreto del 26 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985, con il quale è stato approvato il modello d'istanza per la riliquidazione dell'imposta in questione e fissato al 30 settembre 1986 il termine per la integrazione dell'istanza stessa con la documentazione non allegata;

Considerato che, nonostante la fissazione del suddetto termine, un elevato numero di istanze risulta essere carente della documentazione prevista dal precedente decreto;

Ritenuto che, per procedere alla riliquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 482 del 1985, è necessario stabilire nuove modalità per il completamento delle istanze carenti di documentazione;

Rilevata quindi la necessità di integrare il decreto ministeriale del 26 novembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Qualora nel corso dell'esame delle istanze di riliquidazione dell'imposta relativa alle indennità ed alle altre somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, risulti che le istanze presentate dagli aventi diritto non sono corredate dalla necessaria documentazione rilasciata dal datore di lavoro o ente erogante, l'Amministrazione finanziaria richiede l'integrazione della documentazione stessa che l'interessato dovrà inviare all'ufficio competente entro il termine di 90 giorni dalla data di spedizione della relativa richiesta.

La richiesta della documentazione viene predisposta in via automatica, per conto dell'ufficio delle imposte o del centro di servizio competente, dal Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, che ne cura l'inoltro all'interessato.

Per i sostituti d'imposta per i quali le richieste di documentazione da parte degli interessati sono particolarmente rilevanti, il Centro informativo, d'intesa con i sostituti stessi, trasmetterà direttamente ad essi le richieste di documentazione, raggruppate per ufficio destinatario; in tal caso i sostituti d'imposta invieranno la documentazione direttamente all'ufficio delle imposte o al centro di servizio che ha in carico l'istanza di riliquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1988

Il Ministro COLOMBO

88A4914

DECRETO 12 dicembre 1988.

Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, concernente nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986 riguardante nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto disposto dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1986, nell'anno 1989 le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio possono essere corrisposti, per i periodi fissi stabiliti con il decreto ministeriale 25 novembre 1986, come appresso:

da coloro che sono in possesso del libretto fiscale, esclusivamente agli uffici postali;

da coloro che sono sprovvisti di detto libretto, agli uffici postali o agli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia, utilizzando gli speciali moduli in dotazione presso gli stessi uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4936

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 novembre 1988.

Approvazione di alcuni tassi di premio unico di inventario per la trasformazione di preesistenti contratti stipulati in tariffe già approvate, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio sulle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 16 novembre 1987 e 1° marzo 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio unico d'inventario per la trasformazione di preesistenti contratti stipulati in tariffe già approvate;

Vista la lettera in data 8 giugno 1988, n. 821969, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio unico di inventario per la trasformazione di preesistenti contratti stipulati in tariffe già approvate, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur - Società di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tassi di premio unico di inventario in forma mista da applicare per la trasformazione di preesistenti contratti stipulati nelle seguenti tariffe:

tariffa 121, assicurazione mista, a premio unico, con rivalutazione annua della prestazione garantita;

tariffa 120, assicurazione mista, a premio annuo costante, con rivalutazione annua della prestazione garantita;

tariffa 520, assicurazione mista, a premio annuo crescente, con rivalutazione annua della prestazione garantita;

tariffa 129, assicurazione mista, a premio annuo costante, con triplicazione del capitale, a prestazione rivalutabile;

2) tassi di premio unico di inventario in forma di rendita vitalizia differita con controassicurazione da applicare per la trasformazione di preesistenti contratti stipulati nelle seguenti tariffe:

tariffa 151, assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, a prestazione rivalutabile;

tariffa 150, assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo costante, a prestazione rivalutabile;

tariffa 550, assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo crescente, a prestazione rivalutabile;

3) tassi di premio unico di inventario in forma di capitale differito, con controassicurazione, da applicare per la trasformazione di preesistenti contratti stipulati nelle seguenti tariffe:

tariffa 191, assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio unico, a prestazione rivalutabile;

tariffa 190, assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio annuo costante, a prestazione rivalutabile;

tariffa 590, assicurazione di capitale differito, con controassicurazione, a premio annuo crescente, a prestazione rivalutabile.

Roma, addì 14 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4906

DECRETO 14 novembre 1988.

Modificazioni alle condizioni generali di polizza da applicare ai contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico e a premio annuo, presentati dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 marzo 1988 della Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 9 e dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza da applicare ai contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico e a premio annuo;

Viste le lettere in data 18 maggio 1988, n. 821782 e n. 821783, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 9 e dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza regolanti il pagamento delle prestazioni, in sostituzione dell'analogo approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai contratti di capitalizzazione finanziaria a premio annuo e unico, presentato dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4913

DECRETO 14 novembre 1988.

Elevazione dell'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, secondo quanto richiesto dalla Compagnie riunite di assicurazioni - CRA S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali del 16 luglio 1983, n. 15098, 20 gennaio 1986, n. 16527 e 7 agosto 1984, n. 15613, con i quali sono state approvate alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnie riunite di assicurazione - CRA S.p.a., con sede in Torino;

Viste le domande in data 19 gennaio 1988 e 16 febbraio 1988 con le quali la Compagnie riunite di assicurazione - CRA S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti;

Vista la lettera n. 821290 del 25 marzo 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti ministeriali in data 16 luglio 1983, n. 15098, 20 gennaio 1986, n. 16527 e 7 agosto 1984, n. 15613, citati nelle premesse, è elevata dal 70% all'80% l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dalla clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle seguenti tariffe, presentata dalla Compagnie riunite di assicurazione - CRA S.p.a., con sede in Torino:

tariffa 4/P RIV - assicurazione mista, a premio annuo, con rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, approvata con decreto ministeriale del 16 luglio 1983;

tariffa 4/K RIV - assicurazione mista, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale del 16 luglio 1983;

tariffa 4/V RIV - assicurazione mista, a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 16 luglio 1983;

tariffa 3/K RIV - assicurazione mista, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale del 20 gennaio 1986;

tariffa 1/V RIV - assicurazione a vita intera, a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 20 gennaio 1986;

tariffa «A.I.L./RIV» - assicurazione collettiva mista, a premio annuo ed unico, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro - approvata con decreto ministeriale del 20 gennaio 1986;

tariffa 54 B.F./RIV - assicurazione mista, a premio annuo, con rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita e con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus di fedeltà), approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4907

DECRETO 14 novembre 1988.

Elevazione dal 70% al 75% dell'aliquota minima di retrocessione del tasso di rendimento finanziario prevista dalla clausola di rivalutazione di tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, secondo quanto richiesto dalla Toro assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali del 6 aprile 1981, 6 ottobre 1981, 29 settembre 1982, 18 ottobre 1983, 7 agosto 1984 e 5 novembre 1985 con i quali sono state approvate alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e condizioni speciali di polizza, presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

Viste le domande in data 30 novembre 1987, 6 febbraio 1988 e 22 aprile 1988, con le quali la predetta Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti ministeriali;

Vista la lettera n. 821767 del 16 maggio 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti ministeriali citati nelle premesse, è elevata dal 70% al 75% l'aliquota minima di retrocessione del tasso di rendimento finanziario dei Fondi speciali «Rispav», per le forme individuali, e «Liquidagevole» per le forme collettive, prevista dalla clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle seguenti tariffe secondo quanto richiesto dalla Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa AIL - assicurazione mista, a premio unico ed annuo, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto, approvata con decreto ministeriale del 5 novembre 1985;

2) tariffa per forme collettive a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 29 settembre 1982;

3) tariffa 7P - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo rivalutabile approvata con decreto ministeriale del 5 novembre 1985;

4) tariffa n. 3 - assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

5) tariffa n. 3U - assicurazione in caso di morte, a vita intera, a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

6) tariffa 7PY - assicurazione temporanea per il caso di morte con invalidità equiparata a decesso a premio annuo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 5 novembre 1985;

7) tariffa n. 20A - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus), approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

8) tariffa 20B - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus), approvata con decreto ministeriale del 6 aprile 1981;

9) tariffa n. 20E - assicurazione mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 6 ottobre 1981;

10) tariffa 40R - assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983.

Roma, addì 14 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4908

DECRETO 14 novembre 1988.

Autorizzazione per l'assunzione, senza visita medica e senza carenza, di rischi rientranti nell'ambito di convenzioni stipulate con banche ed enti finanziari per i propri clienti, presentate dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., in Segrate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 24 febbraio 1988 e 7 ottobre 1988 della Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano), intese ad ottenere l'autorizzazione ad assumere, senza visita medica e senza carenza, rischi rientranti nell'ambito di convenzioni stipulate con banche ed enti finanziari per i propri clienti;

Viste le lettere in data 24 maggio 1988, n. 821831 e 19 ottobre 1988, n. 822949, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, l'assunzione, senza visita medica e senza carenza, di rischi rientranti nell'ambito di convenzioni stipulate con banche ed enti finanziari che comportino l'assunzione di almeno 50 unità, nei limiti di capitale di seguito indicati, secondo quanto richiesto dalla Minerva vita assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano):

L. 30.000.000 per le assicurazioni in forma temporanea per il caso di morte.

Per quanto riguarda le forme assicurative a capitale decrescente e di rendita temporanea certa, tale limite verrà valutato nella misura del 60% del capitale nominale o della somma delle annualità certe;

L. 50.000.000 per le assicurazioni in forma mista o di tipo misto.

Art. 2.

La Minerva vita assicurazioni S.p.a., è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, un rendiconto inerente l'andamento tecnico del portafoglio costituito con i predetti contratti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4909

DECRETO 14 novembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, del testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata Unicasa, nonché di alcuni tassi di premio unico d'inventario da applicare ad una tariffa in vigore, secondo quanto richiesto dalla Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 ottobre 1987, 30 dicembre 1987, 14 marzo 1988, 19 aprile 1988, 9 maggio 1988 e 10 giugno 1988 della Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, del testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata Unicasa, di tassi di premio unico d'inventario per una tariffa in vigore;

Viste le lettere in data 20 aprile 1988, n. 821511, 12 maggio 1988, n. 821725, 20 maggio 1988, n. 821817 e 24 agosto 1988, n. 822622, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza, il testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata Unicasa nonche alcuni tassi di premio unico d'inventario per una tariffa in vigore, presentati dalla Compagnia assicuratrice Unipol - Societa per azioni, con sede in Bologna:

1) tassi di premio unico di inventario relativi alla tariffa di capitale differito con controassicurazione, a premio unico, da utilizzare esclusivamente per l'emissione di contratti a favore di due teste maschili, di 4 e 6 anni di età, con durata contrattuale pari, rispettivamente, a 14 e 12 anni;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di opzione riguardanti la conversione sia del capitale garantito alla scadenza contrattuale che della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile, totalmente reversibile sulla testa sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di opzione riguardanti la conversione sia del capitale garantito alla scadenza contrattuale che della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita vitalizia su due teste, parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante e a prestazioni rivalutabili, con codici 51 e 51-*bis*, approvate con decreto ministeriale del 27 dicembre 1983;

6) condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo crescente e a prestazione rivalutabile, con codici 52 e 52-*bis*, approvate con decreto ministeriale del 27 dicembre 1983;

7) condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, con codici 53 e 53-*bis*, approvate con decreto ministeriale del 27 dicembre 1983;

8) condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo crescente, con i codici 54 e 54-*bis*, approvate con decreto ministeriale del 27 dicembre 1983;

9) clausola di rivalutazione per tariffe a premio annuo con tasso tecnico pari dal 4%;

10) regolamento della gestione speciale Unicasa.

Le condizioni speciali di cui ai punti 5) 6) 7) e 8) sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, dovranno essere applicate a contratti facenti parte della gestione speciale Unicasa.

Art. 2.

La Compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4910

DECRETO 14 novembre 1988.

Autorizzazione all'applicazione di un *bonus* di premio ad una assicurazione di gruppo a copertura del solo rischio di morte, presentata dal Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni della vita;

Viste le domande in data 12 ottobre 1987 e 24 febbraio 1988 del Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad applicare un *bonus* di premio ad una assicurazione di gruppo a copertura del solo rischio di morte a favore dei dirigenti della società;

Vista la lettera in data 12 aprile 1988, n. 821453, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È autorizzata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, l'applicazione ad una assicurazione di gruppo a copertura del solo rischio di morte stipulata a favore dei dirigenti del Lloyd Adriatico mediante l'adozione dei tassi di premio puro, di un *bonus* di premio, sostitutivo di quello previsto dall'art. 8 delle condizioni speciali per l'assicurazione di gruppo — approvate con decreto ministeriale del 18 dicembre 1978 —, calcolato per un periodo di assicurazione di cinque anni nel caso in cui il numero delle teste assicurate sia compreso fra 25 e 49 unità, secondo quanto richiesto dal Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4911

DECRETO 14 novembre 1988.

Approvazione di alcuni tassi di premio medio da applicare ad una specifica assicurazione di gruppo in caso di morte e di condizioni speciali di polizza presentati da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 giugno 1988 de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio medio da applicare ad una specifica assicurazione di gruppo in caso di morte e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 28 settembre 1988, n. 822752, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio medio da applicare ad una specifica assicurazione di gruppo e le relative condizioni di polizza presentati da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze:

tassi di premio medio per l'assicurazione di gruppo temporanea monoannuale per il caso di morte da utilizzare in abbinamento ad operazioni di mutui fondiari erogati dal Banco di Sicilia;

nuovo testo dei punti 7 e 8 delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione di gruppo approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1978, da utilizzare esclusivamente per le assicurazioni abbinate ai mutui fondiari erogati dal Banco di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 novembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di produzione e lavoro Adriatica a responsabilità limitata», in Campagna Lupia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società «Cooperativa di produzione e lavoro Adriatica a responsabilità limitata», con sede in Campagna Lupia (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa di produzione e lavoro Adriatica a responsabilità limitata», con sede in Campagna Lupia (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Bruno Marelli di Mestre in data 13 febbraio 1981, repertorio n. 45605, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Marcello Levante, nato a Venezia il 28 settembre 1951, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4937

DECRETO 30 novembre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio conserviero Conca d'Oro delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Palagiano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria espletata nei confronti della società cooperativa «Consorzio conserviero Conca d'Oro delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palagiano (Taranto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerata l'importanza dell'impresa, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio conserviero Conca d'Oro delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palagiano (Taranto), costituita per rogito notaio avv. Francesco Cascio in data

30 marzo 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

Bulzacchelli avv. Domenico, nato a Castellana Grotte (Bari) il 3 febbraio 1956;

Fatone avv. Francesco, nato a Bitonto (Bari) l'11 novembre 1952;

Liuzzi Trisorio avv. Giuseppe, nato a Bari il 2 gennaio 1954, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4938

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 dicembre 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 21 dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 21 dicembre 1991 fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

Detto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50% pagabile in due semestralità posticipate al 21 giugno ed al 21 dicembre di ogni anno di durata dei titoli.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 21 dicembre 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale effettivamente sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 99,25 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario, via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 19 dicembre 1988 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 dicembre 1988, senza versamento di dietimi di interesse. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 21 dicembre 1988 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, senza dietimi di interesse.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in B.T.P. 11,50% di scadenza 21 dicembre 1991. Esse avranno inizio il 21 dicembre 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1988
Registro n. 52 Tesoro, foglio n. 234.

88A4935

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 novembre 1988.

Assegnazione di un ulteriore contributo straordinario al comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 1611/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1987, n. 120;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450;

Viste le ordinanze n. 26/FPC dell'8 ottobre 1983, n. 76/FPC del 30 novembre 1983 e n. 734/FPC/ZA del 27 maggio 1986, pubblicate, rispettivamente nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 58 del 7 novembre 1983, n. 1 del 2 gennaio 1984 e n. 42 del 23 giugno 1986;

Viste le note n. 5275 dell'11 maggio 1987, n. 8947 del 19 settembre 1988 e n. 10182 del 20 ottobre 1988, con le quali il comune di Monte di Procida ha richiesto un ulteriore finanziamento di un miliardo per le esigenze connesse agli interventi assistenziali, nelle more del completamento del recupero edilizio avviato ai sensi della sopra citata ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984;

Ravvisata l'opportunità di integrare gli importi assegnati con le richiamate ordinanze n. 26/FPC, n. 76/FPC e n. 734/FPC/ZA a definitivo soddisfacimento delle esigenze assistenziali ancora in essere nel territorio comunale;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato a favore del comune di Monte di Procida un ulteriore contributo straordinario di lire 1 miliardo per fronteggiare le residue attività assistenziali derivanti dall'emergenza bradisismica dell'area flegrea.

La somma di lire 1 miliardo è posta a carico del fondo per la protezione civile con imputazione sullo stanziamento di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4817

ORDINANZA 12 dicembre 1988.

Disposizioni derogatorie per consentire agli enti locali attività assistenziali a favore delle popolazioni dell'Armenia. (Ordinanza n. 1620/LA/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreco 3 marzo 1934, n. 383;

Considerato che da varie autorità locali pervengono richieste di poter effettuare spese o erogare contributi avente ad oggetto beni e servizi eccedenti i limiti della rispettiva circoscrizione amministrativa;

Considerato che tale richiesta è finalizzata all'invio di sussidi, beni ed altri mezzi di assistenza per le popolazioni dell'Armenia colpite dalla grave calamità dello scorso 7 dicembre;

Ritenuto che una tale richiesta vada prontamente accolta dal momento che essa è volta a concretizzare il proficuo slancio di solidarietà verso le duddette popolazioni;

Ritenuto altresì necessario dover disporre deroga alla norma di cui all'art. 312 della citata legge comunale e provinciale così come peraltro già in altra occasione si è dovuto attuare seppure in via di sanatoria (ordinanza n. 412 in data 14 ottobre 1981 del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata);

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma.

Dispone:

Art. 1.

Relativamente agli interventi di soccorso e di assistenza a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del 7 dicembre 1988, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati ad effettuare spese e ad assumere impegni anche oltre i termini delle rispettive circoscrizioni amministrative.

Art. 2.

Le somme finalizzate agli interventi di cui al precedente articolo sono trasferite nella zona interessata per il tramite del Dipartimento della protezione civile.

A tal fine le somme suddette affluiscono su di un conto separato della contabilità speciale n. 1425 intestato al Fondo per la protezione civile ed aperto presso la sezione provinciale di tesoreria di Roma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO.

88A4976

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1988.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

Visti l'art. 15, punto 3, della citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e la deliberazione del CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, concernenti le attività di formazione professionale;

Visto l'art. 3 della legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio e 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Considerato che la quota di lire miliardi 250 del rifinanziamento del Fondo per il 1988, contenuta nella legge finanziaria per lo stesso anno, è in corso di approvazione da parte della CEE, e che pertanto gli interventi della presente delibera, a carico della predetta quota, sono condizionati a detta approvazione.

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1988 con il quale è stata disposta una prima ripartizione dei fondi per l'anno 1988, in relazione alle esigenze di intervento;

Ritenuto di approvare nella loro interezza i progetti Generale di sviluppo servizi e sistemi software S.p.a. — PBS S.p.a. n. 49779, Recordati S.p.a. numeri 49902 e 50221, Sie Forney S.p.a. n. 49972, Telettra S.p.a. n. 49035 con riserva di ulteriori interventi in relazione ai successivi stanziamenti di bilancio per il triennio 1988-1990, previsti dalla legge finanziaria 1988;

Considerato che l'intervento sul progetto Italsider S.p.a. n. 49601 è subordinato all'approvazione della commissione della CEE;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico predetto;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) BM-BIRAGHI S.P.A. - Monza (Milano) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «FMS ad alto livello di automazione per lo stampaggio di materiale termoplastico» (prat. 50111).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.698 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

1.698 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e quattro mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 4 settembre 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione del signor Giovanni Biraghi;

aumento per contanti del capitale sociale di lire milioni 400 (da lire milioni 1.755 a lire milioni 2.155) da realizzare prima della stipulazione del contratto;

impegno a mantenere in azienda per tutta la durata del finanziamento gli utili derivanti dagli esercizi 1988 e 1989.

2) BRETON S.P.A. - Castello di Godego (Treviso) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Produzione di blocchi e lastre di pietra agglomerata» (prat. 49241).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.985 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 9 gennaio 1987.

3) CELLI S.P.A. - Forlì (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuova macchina automatizzata per la preparazione e semina contemporanea di terreno agricolo non lavorato» (prat. 49436).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

650 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

650 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1987.

Condizioni particolari: fidejussione del signor Alfredo Gelli.

4) DANECO - DANIELI ECOLOGIA S.P.A. - San Giovanni al Natisone (Udine) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Inertizzazione delle polveri da depurazione dei fumi del forno elettrico con recupero di zinco e piombo (prat. 49551).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

738 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

738 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e quattro mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione bancaria;

aumento del capitale sociale in contanti, prima della stipulazione del contratto, di lire milioni 900 (da lire milioni 2.100 a lire milioni 3.000).

5) ELECTRONIC SYSTEMS - S.P.A. - Lonate Pozzolo (Varese) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «VID/SINTEL - controllo di qualità per laminati plastici a riconoscitori di immagini» (prat. 49620).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.147 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

1.147 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1987.

Condizioni particolari: fidejussione da parte di un istituto di credito gradito all'IMI.

6) ESA/G.V. - S.R.L. - Campogalliano (Modena) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di controllo dotato di elevate flessibilità, configurabilità e mantenibilità» (prat. 49752).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.023 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

1.023 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1987.

Condizioni particolari: fidejussione del sig. Gianni Verzelloni e del sig. Osvaldo Covili.

7) FRANKE - S.P.A. - Peschiera del Garda (Verona) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Imbutitura profonda di lavelli in acciaio inossidabile» (prat. 49309).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.553 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 5 febbraio 1987.

8) GENERALE DI SVILUPPO SERVIZI E SISTEMI SOFTWARE - S.P.A. - Ivrea (Torino) - PBS - S.p.a. - Bari (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Software per reparti ospedalieri» (prat. 49779).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.856 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 782 milioni di lire in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 6.710, da imputare alla quota Nord e 1.074 milioni di lire in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

1.856 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 782 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a lire milioni 6.710, da imputare alla quota Nord e 1.074 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 giugno 1987.

9) GILARDINI - S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Filtro catalizzato per l'abbattimento del particolato carbonioso emesso dai motori diesel» (prat. 49595).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

752 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
752 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1987

10) GILARDINI - S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Programma di calcolo per sistemi di aspirazione e scarico di motori a combustione interna per autoveicoli» (prat. 49596).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo:

1.548 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1987.

11) ITALFARAD - S.P.A. - Minerbio (Bologna) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Condensatori in polipropilene metallizzato per regimi impulsivi e per tensioni fino a 1.200 V» (prat. 50116).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.340 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;
1.340 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1987.

12) ITALSIDER - S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Sistema di controllo per i convertitori acciaio» (prat. 49601).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo:

1.003 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 6 maggio 1987.

Condizioni particolari: fidejussione dell'IRI.

Il progetto è subordinato all'approvazione della commissione CEE (decisione n. 3484/85 CECA).

13) NONES - S.P.A. - Trento (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Partizioni interne mobili per spazi lavorativi» (prat. 49285).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo:

1.472 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 70% dei costi ammessi.

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1988.

14) OPOCRIN - S.P.A. - Corlo di Formigine (Modena) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Farmaci oligosaccaridici con attività sul sistema cardiovascolare» (prat. 49431).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

3.525 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 2.967 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 558 milioni di lire da imputare alla quota Sud;

3.525 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 2.967 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 558 milioni di lire da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1987.

Condizioni particolari:

aumento di capitale sociale in contanti di lire milioni 1.000 (da lire milioni 1.500 a lire milioni 2.500) prima della stipulazione del contratto;

impegno ad aumentare il capitale per contanti, di ulteriori lire milioni 1.000 entro il 1990 e comunque prima dell'erogazione del 50% dell'intervento consentito;

fidejussione della Opofin - S.r.l. - Corlo di Formigine (Modena) e del sig. Giorgio Giusti.

15) RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA - S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Terapia farmacologica dell'incontinenza urinaria» (prat. 49902).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.407 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 935 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.015, da imputare alla quota Nord e 472 milioni di lire, in misura comuque non superiore al 35% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud;

1.407 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 935 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a lire milioni 8.015, da imputare alla quota Nord e 472 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 6 luglio 1987.

16) RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovo farmaco calcioantagonista a lunga durata d'azione» (prat. 50221).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.490 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 1.131 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.702, da imputare alla quota Nord e 359 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud;

1.490 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 1.131 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.702, da imputare alla quota Nord e 359 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1988.

17) RIGATTI LUCHINI - S.R.L. - Assago (Milano) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove leghe dentali» (prat. 49713).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

460 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

460 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1987.

Condizioni particolari: fidejussione del dott. Vittorio Rigatti Luchini.

18) S.B.P. - S.P.A. - Roma (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Terminali grafici avanzati per l'editoria e la televisione» (prat. 49438).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.425 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 1.341 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 84 milioni di lire da imputare alla quota Sud;

1.425 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi, di cui 1.341 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 84 milioni di lire da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 11 marzo 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione solidale del dott. Antonio Balsamo e della sig.ra Anna Maria Blumthaler;

aumento del capitale sociale in contanti, prima della stipulazione del contratto, di lire milioni 500 (da lire milioni 510 a lire milioni 1.010);

impegno, da parte della richiedente, di non effettuare distribuzioni sul patrimonio al 31 dicembre 1987 e sugli utili 1988 e 1989.

19) SIE FORNEY - S.P.A. - Pero (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi di controllo a multiprocessore» (prat. 49972).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

616 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a lire milioni 5.287;

616 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a lire milioni 5.287.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° agosto 1987.

20) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO - S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di trasmissione a lunga distanza su fibra ottica» (prat. 49035).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

833 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a lire milioni 7.144;

833 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% di 1/3 dei costi ammessi pari a lire milioni 7.144.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 dicembre 1986.

Art. 2.

In relazione alle richieste di contributo nella spesa delle aziende di seguito indicate ed alle proposte del comitato tecnico-scientifico, in ordine ai progetti di ricerca presentati dalle stesse, gli interventi deliberati in data 1° aprile 1988 vengono sostituiti nel modo seguente:

1) DUPLOMATIC - S.P.A. - Busto Arsizio (Varese) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi oleodinamici a controllo elettronico per l'automazione flessibile» (prat. 49610).

Delibera precedente: M.R.S.T. 1° aprile 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.543 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

1.543 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione della Idroma S.p.a. - Busto Arsizio;

impegno da parte della richiedente, di non effettuare distribuzioni sul patrimonio al 31 dicembre 1987 e sugli utili 1988, 1989, 1990.

2) TEM CONTROLLI - S.R.L. - Provaglio d'Iseo (Brescia) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi elementi sensibili primari per trasduttori di pressione» (prat. 49348).

Delibera precedente: M.R.S.T. 1° aprile 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.417 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi;

1.417 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

Condizioni particolari:

fidejussione solidale dei signori Giacomo Franceschetti ed Ennio Franceschetti;

impegno a non distribuire utili per gli esercizi 1987, 1988 e 1989.

Art. 3.

Viene dichiarata decaduta per inadempienza dell'azienda la seguente domanda:

TECNOMATIC - S.P.A. - Corropoli (Teramo).

«Sistemi automatici di produzione» (prat. 50217).

Preselezione: 13 novembre 1987.

Art. 4.

All'operazione di cui appresso viene apportata la modifica di seguito indicata:

ITALTEL TELEMATICA - S.P.A. - Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

«Sistemi di utente per impianti a piccola capacità (Apparati terminali e di comunicazione non telefonica; PABX e KTS numerici di piccola e media capacità)» (prat. 39883).

Delibera M.R.S.T.: 28 aprile 1983.

Importo massimo del finanziamento:

5.533 milioni di lire nella forma di credito agevolato in misura comunque non superiore al 30% dei costi ammessi di cui: 2.215.364.700 lire da imputare alla quota Nord e 3.317.635.300 lire da imputare alla quota Sud;

11.066 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi di cui: 4.430.729.400 lire da imputare alla quota Nord e 6.635.270.600 lire da imputare alla quota Sud.

Art. 5.

In relazione alla deliberazione del CIPI per la formazione professionale di cui alle premesse, il vincolo del 10% disposto sui singoli interventi con le proprie delibere del 1° aprile, 6 maggio e 30 luglio 1988, è annullato.

Art. 6.

Gli interventi di cui alla presente delibera sono subordinati all'approvazione, da parte della commissione CEE, della quota di rifinanziamento del Fondo previsto dalla legge finanziaria 1988 come dalla premessa.

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1988

Il Ministro: RUBERTI

88A4890

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 12 dicembre 1988, n. 47.

Importazioni di calamari e totani congelati.

Si comunica che, in attuazione del regolamento n. 3563/88 della commissione CEE del 16 novembre 1988 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, ed entrato in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione, che ha subordinato alla presentazione di un documento d'importazione l'immissione in libera pratica sul mercato comunitario dei calamari e totani congelati, questo Ministero è venuto nella determinazione di sottoporre le importazioni dai Paesi terzi di calamari e totani congelati (NC 0307 49 e 0307 99 11) al regime della dichiarazione di importazione.

Le relative domande, compilate sull'apposito modulo, debbono essere presentate a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni Divisione II.

Nella dichiarazione l'importatore deve indicare:

a) il proprio nome ed indirizzo;

b) la designazione del prodotto precisando:

la denominazione commerciale;

il codice della nomenclatura combinata;

il paese di origine;

il paese di provenienza;

c) il prezzo unitario per tonnellata del prodotto, in termini di prezzo cif franco frontiera, ed il quantitativo per ogni categoria e forma di presentazione del prodotto importato;

d) la data o le date e la dogana o le dogane d'importazione previste.

L'immissione in libera pratica è consentita se il prezzo unitario al quale avviene la transazione o il quantitativo dei prodotti presentati all'importazione, rispettivamente, superi il prezzo unitario o sia inferiore al quantitativo indicati nella dichiarazione d'importazione.

L'immissione in libera pratica è altresì consentita se il prezzo unitario al quale avviene la transazione o il quantitativo dei prodotti presentati all'importazione sia, rispettivamente, inferiore al prezzo unitario o superiore al quantitativo indicati nella dichiarazione d'importazione, nei limiti di una tolleranza massima del 5%.

Se al momento dell'importazione del prodotto la dogana constata che le indicazioni contenute nella dichiarazione non corrispondono alla realtà, l'importatore deve presentare una nuova domanda per il rilascio di una dichiarazione d'importazione per l'operazione di cui trattasi.

Coloro che hanno ottenuto le dichiarazioni d'importazione debbono restituirle a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, non appena effettuate le importazioni, con l'indicazione, debitamente convalidata dalla competente dogana, del quantitativo importato, del prezzo unitario, del Paese di origine e di quello di provenienza.

Considerato che dette informazioni debbono essere trasmesse alla commissione CEE, la mancata restituzione delle ripetute dichiarazioni comporterà, in particolare, l'impossibilità di rilasciare ulteriori dichiarazioni al medesimo richiedente.

Il suesposto regime d'importazione sarà applicato fino al 30 giugno 1989.

Il Ministro: RUGGIERO

88A4943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1988, registro, n. 11, foglio n. 11, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare come da atto in data 18 aprile 1986 del dott. Federico Stame, notaio in Bologna, repertorio n. 23565 al prezzo di L. 3.300.000.000 un immobile sito in Bologna, via Orfeo, 33/a.

88A4864

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1988, registro n. 11, foglio n. 215, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 4.000.000, disposto a favore dei mutilati di don Gnocchi, Inverigo - Como, dalla signora Maria Giovanna Rainoldi, nata a Busto Arsizio il 22 febbraio 1896 ed ivi deceduta il 6 settembre 1985, con testamento olografo del 10 gennaio 1985 pubblicato dal notaio Adalberto Ferrari di Busto Arsizio l'8 ottobre 1985 con il n. 98238 di repertorio, registrato a Busto Arsizio l'11 ottobre 1985 al n. 1579.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1988, registro n. 11, foglio n. 320, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 3.716.956, corrispondente ad un nono del saldo del c/c n. 14355-02-01 presso la Comit, agenzia n. 13 di Milano, disposto dalla signora Pierina Mondani, nata a Milano il 14 agosto 1906 e deceduta a Milano il 6 maggio 1986, a favore dei bambini poliomielitici di don Gnocchi, con testamento olografo del 18 settembre 1982 pubblicato dal notaio Federico Mezzanotte di Milano il 24 luglio 1986 con il n. 73709 di repertorio e registrato a Milano il 1° agosto 1986 al n. 20115.

88A4917-88A4918

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1988, il signor Vannucci Medio, appartenente al ruolo della IV qualifica funzionale, è chiamato a far parte della commissione elettorale circoscrizionale costituita con decreto ministeriale 18 febbraio 1988, in sostituzione del dott. Franco D'Angelo, dimissionario.

88A4919

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 giugno 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.r.l. Precompressi Metauro di Calcinelli di Saltara (Pesaro), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 29 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 settembre 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Industrie Italtubi S.r.l., con sede in Torre Annunziata (Napoli) e filiale di Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino all'8 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro) è prolungata dall'11 settembre 1987 all'8 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Busachi (Oristano) è prulungata dal 23 novembre 1987 al 20 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 settembre 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Industrie Italtubi S.r.l., con sede in Torre Annunziata (Napoli) e filiale di Roma è prolungata fino al 6 settembre 1988.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.a.s. Rota, con sede in Napoli, è prolungata fino al 25 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° luglio 1976 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti nella provincia di Roma, è prolungata dal 20 novembre 1987 al 17 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 gennaio 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ceramica Sanivitrex, con sede e stabilimento in Civita Castellana (Viterbo), è prolungata fino a 28 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 giugno 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Precompressi Metauro di Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata fino al 27 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 maggio 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma è prolungata dal 20 aprile 1987 al 16 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 maggio 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma, è prolungata dal 17 ottobre 1987 al 13 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Icet*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimenti di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 26 novembre 1984:
periodo: dal 19 maggio 1988 al 14 novembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 luglio 1982,
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Italfua*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimenti di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 26 gennaio 1985:
periodo: dall'11 luglio 1988 al 6 gennaio 1989;
CIPI 28 aprile 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimenti di Latina, a decorrere dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 9 agosto 1987 al 4 febbraio 1988;
CIPI 26 marzo 1981: dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimenti di Latina: a decorrere dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 5 febbraio 1988 al 2 agosto 1988;
CIPI 26 marzo 1981 con effetto dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimenti di Latina, a decorrere dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 3 agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
CIPI 26 marzo 1981: dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Camal*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 27 marzo 1985:
periodo: dal 19 giugno 1988 al 15 dicembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Carva*, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimenti di Montjovet (Aosta), a decorrere dal 9 febbraio 1985:
periodo: dal 31 luglio 1988 al 26 gennaio 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 13 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Conceria Salca*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dall'8 maggio 1985:
periodo: dal 2 maggio 1988 al 28 ottobre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Archforma*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimenti di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 17 luglio 1985:
periodo: dall'11 luglio 1988 al 6 gennaio 1989;
CIPI 29 aprile 1980: dal 1° gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Polisud*, con sede in Napoli-Barra e stabilimenti di Napoli-Barra, a decorrere dal 12 luglio 1985:
periodo: dal 6 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 20 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Afast*, con sede in Torino e stabilimenti di Caluso (Torino) e Torino, a decorrere dal 28 aprile 1985:
periodo: dal 22 aprile 1988 al 18 ottobre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tipografica Ugo Pinto*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma, a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 4 dicembre 1987 al 31 maggio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° novembe 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fimap*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimenti di Aprilia (Latina), a decorrere dal 28 febbraio 1985:
periodo: dal 1° settembre 1988 al 27 febbraio 1989;
CIPI 29 maggio 1980: dal 10 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mavi - Meccanica azionaria Viganò*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimenti di S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 10 giugno 1985:
periodo: dal 2 giugno 1988 al 28 novembre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 14 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Carebb*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli), a decorrere dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 18 giugno 1988 al 14 dicembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada (Alessandria) e Visone (Alessandria), a decorrere dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 21 ottobre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 13 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Apice*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), a decorrere dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 16 giugno 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ideal clima aertermica*, con sede in Milano e stabilimento di Calenzano (Firenze), a decorrere dal 22 maggio 1986:

periodo: dal 17 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Silm italiana*, con sede in Cisterna di Latina e stabilimento di Cisterna di Latina, a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 24 giugno 1988 al 20 dicembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La Vela*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, a decorrere dal 29 ottobre 1985:

periodo: dal 27 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 6 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

21) Lavoratori licenziati dalle aziemde del settore calzaturiero operanti in comune di Fermo (Ascoli Piceno), a decorrere dal 6 agosto 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1988 al 4 agosto1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 giugno 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Puma*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dall'8 novembre 1986:

periodo: dal 10 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fisa*, con sede in Vigevano (Pavia) e stabilimento di Borgovercelli (Vercelli), a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 3 dicembre 1987 al 30 maggio 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Marconimp di Conticelli Pietro*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 3 maggio 1988 àl 29 ottobre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 20 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Preheton*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 7 luglio 1986:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. G & C. Fontanarosa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 maggio 1986:

periodo: dal 12 maggio 1988 al 7 novembre 1988;
CIPI 27 aprile 1984: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. F.lli Cusino & C.*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 28 ottobre 1986:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 27 ottobre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S. Andrea Novara - Off. meccaniche e fonderie*, con sede in Novara e stabilimento di Novara, a decorrere dall'11 aprile 1987:

periodo: dal 15 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l Sicet - Costruzioni elementi per telecomunicaz.*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta), a decorrere dal 31 maggio 1987:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Basile Raffaele e Figli*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 24 aprile 1987:

periodo: dal 23 aprile 1988 al 19 ottobre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 28 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.Ge.Ma.*, con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna e S. Giovanni in Persiceto (Bologna), a decorrere dal 5 marzo 1984:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 2 settembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Zavaglia Andrea*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 21 luglio 1984:

periodo: dal 20 luglio 1988 al 16 gennaio 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Comet - Costruzioni metalliche*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 23 dicembre 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 28 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Confezioni del Tirreno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 26 ottobre 1983:
periodo: dal 22 ottobre 1987 al 18 aprile 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 26 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Confezioni del Tirreno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 26 ottobre 1983:
periodo: dal 19 aprile 1988 al 15 ottobre 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 26 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. M.C. Film*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 giugno 1984:
periodo: dall'8 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicam*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di San Martino Valle Caudina (Avellino), a decorrere dal 23 dicembre 1982:
periodo: dal 15 dicembre 1987 all'11 giugno 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Werner Steffen e Figli*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Arona (Novara), a decorrere dal 27 marzo 1987:
periodo: dal 31 marzo 1988 al 27 settembre 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Emac*, con sede in Torino e stabilimento di Leinì (Torino), a decorrere dal 16 dicembre 1983:
periodo: dal 31 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
CIPI 28 settembre 1982: dal 21 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Osci*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 9 gennaio 1984:
periodo: dal 23 giugno 1988 al 19 dicembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cavinor*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 26 maggio 1984:
periodo: dal 16 maggio 1988 all'11 novembre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Camut*, con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 13 giugno 1988 al 9 dicembre 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. I.F.M.* già *Stilgamma*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 15 giugno 1984:
periodo: dal 2 giugno 1988 al 28 novembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Artigianato del sud*, con sede in Capurso (Bari) e stabilimento di Capurso (Bari), a decorrere dal 27 febbraio 1984:
periodo: dal 17 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Eurosol*, con sede in Nettuno (Roma) e stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 22 luglio 1984:
periodo: dal 10 luglio 1988 al 5 gennaio 1989;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Meroni & C.*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, a decorrere dal 15 giugno 1984:
periodo: dal 2 giugno 1988 al 28 novembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1985: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

47) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Estrazione materiali lapidei*, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 15 ottobre 1983:
periodo: dal 4 luglio 1987 al 30 dicembre 1987;
CIPI 19 giugno 1985: dal 31 agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Emanuel Presse*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 7 aprile 1984:
periodo: dal 27 settembre 1987 al 24 marzo 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calcidrata*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Cagliari, S. Antioco (Cagliari) e S. G. Suergiu (Cagliari), a decorrere dal 30 aprile 1984:
periodo: dal 20 ottobre 1987 al 16 aprile 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bonsignore & C.*, con sede in Pieve di Teco (Imperia) e stabilimento di Pieve di Teco (Imperia), a decorrere dal 14 maggio 1984:
periodo: dal 3 novembre 1987 al 29 aprile 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 14 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Deo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 22 settembre 1984:
periodo: dal 12 giugno 1988 all'8 dicembre 1988;
CIPI 27 marzo 1980: dal 20 agosto 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Carrauto*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 giugno 1984:
periodo: dal 3 marzo 1988 al 29 agosto 1988;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 26 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1985.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Tipografia Fausto Failli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 25 marzo 1988 al 20 settembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Samifi Babcoch sud*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 27 settembre 1984:
periodo: dal 18 giugno 1988 al 14 dicembre 1988;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 21 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. So.Te.M. - Società tecnica meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dal 22 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gladiator pelletterie*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 12 dicembre 1984:

periodo: dal 31 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento di Benevento, a decorrere dal 18 gennaio 1985:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 30 dicembre 1988;
CIPI 26 marzo 1981: dal 17 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ma.Bi.To.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dall'8 dicembre 1984:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 27 agosto 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pinto Mario*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 settembre 1984:

periodo: dal 19 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 7 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Meccanica Torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 13 ottobre 1984:

periodo: dal 5 aprile 1988 al 1° gennaio 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nuova Cartografica Emmegi*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 ottobre 1984:

periodo: dal 16 aprile 1988 al 12 ottobre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1980.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicamps*, con sede in Sale (Alessandria) e stabilimento di Sale (Alessandria), a decorrere dal 7 aprile 1985:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 27 settembre 1988;
CIPI 1° marzo 1985: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Union Resurgo*, con sede in Stagno (Livorno) e stabilimento di Stagno (Livorno), a decorrere dal 1° maggio 1985:

periodo: dal 30 ottobre 1987 al 27 aprile 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Union Resurgo*, con sede in Stagno (Livorno) e stabilimento di Stagno (Livorno), a decorrere dal 1° maggio 1985:

periodo: dal 28 aprile 1988 al 24 ottobre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Emmesole*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), a decorrere dal 12 settembre 1985:

periodo: dall'8 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
CIPI 11 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Telsa*, con sede in Porto Valtravaglia (Varese) e stabilimento di Porto Valtravaglia (Varese), a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 20 maggio 1988 al 15 novembre 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova-Cornigliano, a decorrere dal 27 dicembre 1986:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Confezioni Rondine*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 1° novembre 1983:

periodo: dal 21 ottobre 1986 al 18 aprile 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Amuda*, con sede in Ospedaletto (Pisa) e stabilimento di Ospedaletto (Pisa), a decorrere dal 20 febbraio 1986:

periodo: dall'11 agosto 1988 al 6 febbraio 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Com*, con sède in Tavagnacco (Udine) e stabilimento di Tavagnacco (Udine), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 19 maggio 1988 al 14 novembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Maglificio A. Farioli & Figli*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Busto Arsizio (Varese), a decorrere dal 17 maggio 1986:

periodo: dal 17 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Navalcavi*, con sede in Genova-Fegino e stabilimento di Genova-Fegino, a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 27 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 3 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Arca Retrovisori*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino, a decorrere dal 21 maggio 1986:

periodo: dal 20 maggio 1988 al 15 novembre 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Omap*, con sede in Telve di Valsugana (Trento) e stabilimenti di Telve di Valsugana (Trento), a decorrere dal 18 ottobre 1986:

periodo: dal 20 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 20 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.A. Spezzotti Luigi*, con sede in Udine e stabilimenti di Udine, a decorrere dal 5 dicembre 1984:

periodo: dal 3 giugno 1987 al 29 novembre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.A. Spezzotti Luigi*, con sede in Udine e stabilimenti di Udine, a decorrere dal 5 dicembre 1984:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 27 maggio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.A. Spinelli G. & C.*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimenti di Sesto Fiorentino (Firenze), a decorrere dal 16 marzo 1987:

periodo: dal 17 settembre 1988 al 15 marzo 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.A. P.M. - Prefabbricati metallici*, con sede in Cervignano (Udine) e stabilimenti di Cervignano (Udine), a decorrere dal 12 novembre 1986:

periodo: dal 15 maggio 1988 al 10 novembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.A. Musig*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimenti di Udine, a decorrere dal 15 dicembre 1986:

periodo: dall'11 dicembre 1987 al 7 giugno 1988;
CIPI 27 aprile 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.A. Motor Junior*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimenti di Garlasco (Pavia), a decorrere dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 26 maggio 1988;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.A. Motor Junior*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimenti di Garlasco (Pavia), a decorrere dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 27 maggio 1988 al 22 novembre 1988;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Calzaturificio Lupet*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimenti di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 3 dicembre 1986:

periodo: dall'8 dicembre 1987 al 4 giugno 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Calzaturificio Lupet*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimenti di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 3 dicembre 1986:

periodo: dal 5 giugno 1988 al 1° dicembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *Vicano industria ceramica*, con sede in Pelago (Firenze) e stabilimenti di Pelago (Firenze), a decorrere dall'11 gennaio 1987:

periodo: dal 16 gennaio 1988 al 13 luglio 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 16 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. In. Pla.*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimenti di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 10 aprile 1987:

periodo: dal 7 aprile 1988 al 3 ottobre 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Creazioni Soldano*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova, a decorrere dal 29 giugno 1984:

periodo: dal 5 giugno 1988 al 1° dicembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maglificio Valley*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimenti di Pozzolo Formigaro (Alessandria), a decorrere dall'8 maggio 1987:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'11 febbraio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 14 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 giugno 1988, n. 9921/24.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maglificio Valley*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimenti di Pozzolo Formigaro (Alessandria), a decorrere dall'8 maggio 1987:

periodo: dal 12 febbraio 1988 all'11 maggio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 14 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 giugno 1988, n. 9921/25.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maglificio Valley*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimenti di Pozzolo Formigaro (Alessandria), a decorrere dall'8 maggio 1987:

periodo: dal 12 maggio 1988 al 7 novembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 14 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Comello*, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e stabilimenti di Magnano in Riviera (Udine), a decorrere dal 18 luglio 1987:

periodo: dal 17 luglio 1988 al 12 gennaio 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 23 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tessitura Carnica*, con sede in Villa Santina (Udine) e stabilimenti di Villa Santina (Udine), a decorrere dal 12 novembre 1986:

periodo: dal 15 maggio 1988 al 10 novembre 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editar*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Cagliari, a decorrere dal 2 marzo 1987:

periodo: dal 4 marzo 1988 al 30 settembre 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 24 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. L.I.N. Lavorazioni Industriali Navali*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 10 gennaio 1985:

periodo: dal 9 luglio 1988 all'11 ottobre 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 9 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. L.I.N. - Lavorazioni Industriali Navali*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 10 gennaio 1985:

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 9 gennaio 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 9 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Radiatori Tubor*, con sede in Novara e stabilimenti di S. Bernardino Verbano (Novara), a decorrere dal 29 maggio 1987:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 3 marzo 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 9 giugno 1980;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Radiatori Tubor*, con sede in Novara e stabilimenti di S. Bernardino Verbano (Novara), a decorrere dal 29 maggio 1987:

periodo: dal 4 marzo 1988 al 1° giugno 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 9 giugno 1980;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sic Ceramiche*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 5 giugno 1987:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 10 marzo 1988;
CIPI 31 luglio 1986: dal 10 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sic Ceramiche*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 5 giugno 1987:

periodo: dall'11 marzo 1988 all'8 giugno 1988;
CIPI 31 luglio 1986: dal 10 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sic Ceramiche*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 5 giugno 1987:

periodo: dal 9 giugno 1988 al 5 dicembre 1988;
CIPI 31 luglio 1986: dal 10 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. T.M.T.*, con sede in Camerata Picena (Ancona) e stabilimenti di Camerata Picena (Ancona), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 24 maggio 1988 al 22 agosto 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 23 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. T.M.T.*, con sede in Camerata Picena (Ancona) e stabilimenti di Camerata Picena (Ancona), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 23 agosto 1988 al 20 novembre 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 23 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Mercato minuterie*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimenti di Casoria (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1987:

periodo: dal 9 giugno 1988 all'11 settembre 1988;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 9 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Mercato minuterie*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimenti di Casoria (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1987:

periodo: dal 12 settembre 1988 al 10 dicembre 1988;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 9 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mercurio*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 19 aprile 1988 al 17 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 26 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mercurio*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 ottobre 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 26 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cipriani già Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede in Genga (Ancona) e stabilimenti di Genga (Ancona), a decorrere dal 24 ottobre 1987:

periodo: dal 26 aprile 1988 al 29 luglio 1988;
CIPI 18 settembre 1987: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cipriani già Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede in Genga (Ancona) e stabilimenti di Genga (Ancona), a decorrere dal 24 ottobre 1987:

periodo: dal 30 luglio 1988 al 27 ottobre 1988;
CIPI 18 settembre 1987: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Wood Line sud*, con sede in Cisterna (Latina) e stabilimenti di Cisterna (Latina), a decorrere dall'11 marzo 1985:

periodo: dal 10 settembre 1988 al 13 dicembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1985: dal 22 aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Wood Line sud*, con sede in Cisterna (Latina) e stabilimenti di Cisterna (Latina), a decorrere dall'11 marzo 1985:

periodo: dal 14 dicembre 1988 al 13 dicembre 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Calzaturificio Donna Lisa*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimenti di Molfetta (Bari), a decorrere dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 5 aprile 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Calzaturificio Donna Lisa*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimenti di Molfetta (Bari), a decorrere dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 9 luglio 1988 al 6 ottobre 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Alba*, con sede in Cotignola (Ravenna) e stabilimenti di Cotignola (Ravenna), a decorrere dal 28 novembre 1984:

periodo: dal 27 maggio 1988 al 29 agosto 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Alba*, con sede in Cotignola (Ravenna) e stabilimenti di Cotignola (Ravenna), a decorrere dal 28 novembre 1984:

periodo: dal 3 agosto 1988 al 27 novembre 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica Casarte*, con sede in Salerno e stabilimenti di Salerno, a decorrere dal 12 dicembre 1981:
periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 agosto 1988;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 18 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Detroit Sem*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimenti di Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 16 marzo 1983:
periodo: dal 26 febbraio 1988 al 23 agosto 1988;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti*, con sede in Roma e stabilimenti in Roma, a decorrere dal 28 aprile 1983:
periodo: dal 6 ottobre 1988 al 3 aprile 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati Casa*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti di Gallarate (Varese), a decorrere dal 26 marzo 1983:
periodo: dal 13 marzo 1987 all'8 settembre 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 28 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati Casa*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti di Gallarate (Varese), a decorrere dal 26 marzo 1983:
periodo: dal 9 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 28 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane*, con sede in Nimis (Udine) e stabilimenti di Nimis (Udine), a decorrere dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 21 dicembre 1986 al 18 giugno 1987;
CIPI 26 aprile 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane*, con sede in Nimis (Udine) e stabilimenti di Nimis (Udine), a decorrere dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 19 giugno 1987 al 15 dicembre 1987;
CIPI 26 aprile 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. A. F. Impianti*, con sede in Milano e stabilimenti di Borgone di Susa (Torino), a decorrere dal 13 febbraio 1984:
periodo: dal 1° maggio 1988 al 27 ottobre 1988;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. A.T.G.*, con sede in Arenzano (Genova) e stabilimenti di Arenzano (Genova), a decorrere dal 25 marzo 1984:
gperiodo: dal 9 giugno 1988 al 5 dicembre 1988;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ciemme 2*, con sede in Pieve S. Stefano (Arezzo) e stabilimenti di Pieve S. Stefano (Arezzo), a decorrere dal 2 novembre 1984:
periodo: dal 23 luglio 1988 al 18 gennaio 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 10 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

88A4872

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:
politica agraria;
coltivazioni erbacee speciali.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto romano.

Facoltà di agraria:
tecnologia ed utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);
istituzioni di economia e di statistica agraria.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
genetica molecolare.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:
statistica matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A4892

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del «Seminario diocesano di Termoli-Larino», in Termoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1988, registro n. 45 Interno, foglio n. 300, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del «Seminario diocesano di Termoli-Larino», avente sede in Termoli (Campobasso), piazza S. Antonio, 2, e vengono contestualmente soppressi il «Seminario vescovile di Termoli», avente sede in Termoli (Campobasso), e il «Sacro seminario di Larino», avente sede in Larino (Campobasso).

88A4893

MINISTERO DEI TRASPORTI

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato e nomina dell'amministratore straordinario

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1988, registro n. 12 Trasporti, foglio n. 104, sulla proposta del Ministro dei trasporti, sono state accettate le dimissioni presentate dal presidente e dai componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato, è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo, e l'ing. Mario Schimberni è stato nominato amministratore straordinario dell'Ente.

88A4945

MINISTERO DELLA SANITÀ

Annullamento e conferma di provvedimenti concernenti la revoca della registrazione di presidi medico-chirurgici

Con decreti ministeriali datati 6 dicembre 1988, sentito il Consiglio superiore di sanità, è stato parzialmente annullato il decreto ministeriale n. 686/R del 14 novembre 1987 (vedasi *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1987, pagine 30 e seguenti), con cui, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, il Ministero della sanità aveva provveduto alla revoca di vari presidi medico-chirurgici per uso personale.

L'annullamento del provvedimento di revoca della registrazione riguarda esclusivamente i seguenti prodotti, che — secondo il nuovo avviso espresso dal Consiglio superiore di sanità — presentavano, alla data del 14 novembre 1987, le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, della richiesta legge 11 ottobre 1986, n. 713:

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
«Bädermat Sapone Doccia», che assume la nuova denominazione di «Badermat»	MC S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Portigliola (Reggio Calabria), s.s. 106, codice fiscale n. 00586920803	13.479
«Citrosil Sapone» g 2,5	Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale n. 00212840235	9.604
«Corsodyl Dental Gel»	Imperial Chimical Industries (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25, codice fiscale n. 00735390155	11.063
«Germozero Sapone»	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale n. 00775960156	9.748
«Germozero Sapone Liquido»	Id.	12.948
«Intimix Same» Soluzione	Savoma Medicinali S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Baganza, 2, codice fiscale n. 00152270344	8.106
«Intimix Same spray».	Id.	7.977
«Irgaman Cream»	Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233 km 20,5, codice fiscale n. 00826480154	11.079
«Izoline Sapone Liquido»	IZO S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale n. 00291440170	9.175
«Lysoform Medical Sapone Disinfettante»	3C Industriale S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via T. Gulli, 39, codice fiscale n. 05877740158	8.214
«Multiusi Spray»	Chemical Z.C. Italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 19/21, codice fiscale n. 00772350153	13.431
«Onixol»	Dr. Scholl's S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Copernico, 50, codice fiscale n. 07783920155	9.059
«Sesapon»	Marco Viti Industria Farmaceutica S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Riccione, 8, codice fiscale n. 06325010152	9.391
«Silvana»	L. Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), via Pisana, 458, località Granatieri, codice fiscale n. 01286700487	6.055
«Skinsept»	Henckel Italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Barrella, 6, codice fiscale n. 00210720132	11.772

I prodotti sopra elencati possono, pertanto, essere ancora prodotti e posti in commercio come presidi medico-chirurgici, con stampati conformi ai nuovi testi autorizzati dal Ministero della sanità, dai quali sono state eliminate le residue affermazioni di tipo cosmetico.

Con decreto ministeriale n. 703/R, sentito il Consiglio superiore di sanità, è, stata, viceversa, confermata la revoca della registrazione dei prodotti sottospecificati, relativamente ai quali il tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva sospeso l'efficacia del ricordato decreto ministeriale n. 686/R del 14 novembre 1987:

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione a suo tempo assegnato
	Shampoo e lozioni per capelli	
Betadine Shampoo	Chinoin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella n. 3/5	6.826
Eutrical	Crinos Ind. Farmacobiologica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Villa Guarda (Como), piazza XX Settembre, 2	11.009
	Deodoranti per ascelle e piedi	
Deo-Spray	Dr. Scholl's S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Copernico, 50	9.027
Dorin crema	Gazzoni S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Barontini, 16	11.490
Dorin polvere	Id.	11.494
Dorin spray	Id.	11.482
Foot Balm	Dr. Scholl's S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Copernico, 50	9.056
Foot cream	Id.	9.030
Lozione per nodi	Id.	9.047
Polvere per piedi	Id.	9.021
Rotesan	Id.	9.022
Sali superossigenati	Id.	9.033
Solvex pomata	Id.	9.034
	Saponi liquidi e solidi Igiene intima esterna	
Betadine soluzione.	Chinoin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella 3/5	6.820
Neo-Topico vaginale	Lab. Farmaceutico Giusto S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Genova, via 5 Maggio, 73	13.034
	Saponi	
Dermosept	Dr. Ottolenghi e C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Cibrario, 17	7.859
	Altri prodotti	
Blistex.	Pietro Isnardi e C. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69r	9.897

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione a suo tempo assegnato
	Dentifrici	
Az15	Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88	8.415
Cepacol dentifricio	Gruppo Lepetit S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23	9.322
Forhans medico dentifricio	Uragme S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via A. Vivaldi, 9	11.499

Le confezioni in commercio di questi prodotti devono essere ritirate dalle Società produttrici e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

Con decreto ministeriale n. 702/R, del 6 dicembre 1988, a seguito di rinuncia della Società titolare, è stata confermata la revoca della registrazione del seguente prodotto, relativamente al quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva sospeso l'efficacia del decreto ministeriale n. 686/R del 14 novembre 1987:

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione a suo tempo assegnato
«Citrosil Sapone Neutro Disinfettante»	Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale n. 00212840235	2.877

Le confezioni in commercio di tale prodotto devono essere ritirate dalla Società produttrice e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

Per i restanti presidi medico-chirurgici compresi nell'elenco costituente l'allegato *A* al comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1987 (pagine 31-38), resta fermo quanto disposto con il più volte citato provvedimento di revoca di registrazione del 14 novembre 1987, n. 686/R.

88A4920

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Saint-Vincent

Con deliberazione della giunta regionale n. 9202 del 14 ottobre 1988, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saint-Vincent, adottata con deliberazione consiliare n. 222 del 13 ottobre 1987.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

88A4928

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***